

AIAF TOSCANA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI



WEBINAR

LA “NEGOZIAZIONE ASSISTITA SUPPORTATA”: UN METODO PER NEGOZIARE I DIRITTI NASCENTI DA RELAZIONI FAMILIARI

**1° marzo 2022
(Ore 15:00 – 17:30)**

Avv. Valeria Vezzosi
Foro di Firenze
Via R. Sanzio n. 3/F
50053 Empoli (FI)
www.studiolegalevezzosi.com

La Negoziazione Assistita di diritti nascenti da rapporti di tipo familiare

Il DL 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162 ha introdotto nel nostro ordinamento la **Negoziazione Assistita, un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.**

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di **diritti disponibili.**

L'esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).

L'accordo che compone la controversia **costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale** (art 5 1° comma); se l'accordo ha ad oggetto un contratto od un atto soggetto a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la **sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato** (art 5.3° comma) .

Oggetto degli accordi di negoziazione assistita

Possono quindi essere oggetto di accordi di negoziazione assistita **tutti i diritti disponibili** che corrono fra **soggetti che legati da un rapporto familiare** o che **nascono o sono conseguenza di un rapporto di tipo familiare**.

Quali ad esempio:

- Contitolarità di beni immobili fra coniugi, conviventi, parenti;
- Contitolarità di beni mobili (oggetti, autoveicoli, animali, universalità di beni), cointestazione di rapporti bancari (conti correnti, conti deposito, libretti di deposito) fra coniugi, conviventi, parenti
- Gestione dei rapporti obbligatori nascenti dalla contitolarità
- Divisione di beni immobili
- Divisione di contitolarità di rapporto bancari o di comunione di beni mobili

**Art 6 Dl 132/ 2014 convertito in Legge 162/2014:
la negoziazione assistita familiare**

Art 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'[articolo 3](#), primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Caratteristiche della Negoziazione assistita ex art 6 DL 132/2014

Diversità da negoziazione assistita consentita per le cause civili ordinarie disciplinate ex art 2 DL 132/2014

- Non obbligatorietà, non è causa di procedibilità dell'azione, quindi
 - Mancato esperimento non comporta sanzione processuale
 - Mancata adesione non comporta sanzione processuale
- Assistenza di almeno un avvocato per parte obbligatoria
- Intervento del Procuratore della Repubblica o eventualmente del Presidente del Tribunale, necessario affinché l'accordo abbia gli effetti ex art 6 e 5 DL 132/2014

**Modifiche all'art. 6 DL 132/2014
ad opera della legge 21.11.2021 n. 206 art 1 comma 35**

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti ed introdotto l' art. 1 bis DL 132/2014

*La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di **affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio**, nonché per la disciplina delle **modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio** e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal **figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente** e per la **determinazione degli alimenti**, ai sensi dell'[articolo 433 del codice civile](#), e per la modifica di tali determinazioni-*

**Oggetto della negoziazione assistita ex art 6 Dl 132/ 2014
dal 12.9.2014 al 23.12.2021**

- a) separazioni, cessazione effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio nei casi di cui art 3 1° comma lett, 2 b (trascorso termine dalla pronunciata separazione legale), modifiche.
- b) Unioni civili ex art 1 comma 25 legge 20.5.2016 n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

NB legge n.55/2015 che ha ridotto i termini per la presentazione del divorzio:

- Sei mesi dalla udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale o da data certificata di NA
- Un anno dalla udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale, a condizione che fosse stata emessa e fosse passata in giudicato la sentenza parziale ex art 4 12° comma legge 898/1970

Entrata in vigore e conseguenze sul processo

Detta norma entra in vigore il **22.6.2022**, ex art. 1 37° comma legge 206/2021 (180 gg dall'entrata in vigore della legge, 23.12.2021)

Dunque da giugno 2022 la negoziazione assistita è esperibile per la soluzione consensuale anche di vertenze aventi ad oggetto:

- Disciplina delle modalità di affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio;
- Disciplina modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate;
- Per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato da o fuori dal matrimonio, ai genitori e le modifiche
- Per la determinazione di alimenti ex art 433 CC e relative modifiche, quindi ex art 1 65° comma legge 76/2016 per la determinazione degli alimenti del convivente